

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FRACANZANI)

(V. Stampato Camera n. 3129)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
28 aprile 1989*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LO STATO DEL KUWAIT
PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come la parte Contraente e lo Stato Contraente),

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra loro e in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente,

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale e aumenteranno la prosperità in entrambi gli Stati Contraenti,

hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1**Definizioni**

Ai fini del presente accordo

1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformità alle leggi e ai regolamenti di quello Stato. Senza limitare il carattere generale di quanto sovramenzionato, il termine "investimento" include:

- (a) beni mobili e immobili così come ogni altro tipo di diritti di proprietà in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi.
- (b) azioni, titoli e obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali società e titoli dello Stato.
- (c) diritti su denaro o su qualsiasi attività avente valore economico legato ad un investimento;
- (d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali e altri diritti di proprietà industriale, know how, segreti commerciali, nomi commerciali e avviamento di imprese.
- (e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformità con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, estrarre e sfruttare le risorse naturali.

Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.

3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.

4) Per "persona giuridica" si intende, in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti, qualsiasi entità stabilita e riconosciuta secondo la legge dello Stato come persona giuridica, quali enti pubblici, società, autorità, fondazioni, società private, industrie, istituzioni e organizzazioni a prescindere se le loro responsabilità siano limitate o di altro genere.

5) Per "proventi" si intendono le somme ricavate tramite un investimento e in particolare, anche se non in via esclusiva, ivi compresi profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, diritti di sfruttamento, royalties o compensi.

6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranità, i diritti sovrani e/o la giurisdizione.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli Investimenti

- 1) Ciascuno Stato Contraente incoraggerà gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire, sul suo territorio e zone marittime e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, permetterà tali investimenti.

- 2) Ciascuno Stato Contraente assicurerà sempre un giusto ed equo trattamento per gli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurerà che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non sia in alcun modo sottoposta e/o pregiudicata da misure irragionevoli o discriminatorie.

- 3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno tra loro periodicamente in relazione alla possibilità di investimento all'interno dei territori e zone marittime di entrambi i Paesi Contraenti nei vari settori dell'economia al fine di determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere più proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

ARTICOLO 3

Disposizioni della nazione più favorita

- 1) Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del proprio territorio e zone marittime, accorderà agli investimenti ed

ai proventi degli investitori dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti ed ai proventi dei suoi stessi investitori o agli investimenti e ai proventi degli investitori di un Paese terzo, qualunque sia il più favorevole.

2) Ciascuno Stato Contraente, nel suo territorio e zone marittime, concederà agli investitori dell'altro Stato Contraente, per quanto riguarda la gestione, conservazione, utilizzazione, godimento o destinazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi stessi investitori o agli investitori di un Paese terzo, qualunque sia il più favorevole.

3) Il trattamento summenzionato non dovrà essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed un Paese terzo al fine di evitare una doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4

Indennizzo per Danni o Perdite

1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti subiscono perdite dovute

ella guerra, o ad altro conflitto armato, ad uno stato di emergenza nazionale o ad altri fatti analoghi nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un giusto e adeguato indennizzo a seguito della perdita subita. I risultanti pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

2) Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del tale Stato Contraente o, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un Paese terzo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o Espropriazione

- 1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una di loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salvo le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un tribunale competente.
- (ii) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o

soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione nel territorio e zone marittime di entrambi gli Stati Contraenti se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato, contro un sollecito, adeguato e giusto indennizzo e a condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria ed in conformità con la normale procedura legislativa.

- (iii) Tale indennizzo sarà computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o sia divenuta di pubblico dominio e sarà determinata in conformità ai principi di valutazione riconosciuti come quello del valore di mercato. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sarà determinato sulla base di principi di equità, tenendo conto inter alia, del capitale investito, della svalutazione, del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento o di altri fattori pertinenti.

L'indennizzo includerà un interesse pari al vigente tasso di interesse LIBOR a sei mesi dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e il Paese ospite, il calcolo dell'indennizzo sarà

riferito alle procedure di saldo ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo verrà prontamente pagato e potrà essere rimpatriato.

- (iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e zone marittime e nel quale l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso garantirà che un sollecito, adeguato e giusto indennizzo sia ricevuto e possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sarà determinato sulla base dei principi di valutazione riconosciuti come il valore di mercato delle azioni immediatamente anteriore al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa di pubblico dominio. L'indennizzo dovrà includere un interesse pari al vigente tasso di interesse LIBOR ad sei mesi dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.

- 2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo si applicheranno anche al profitto corrente su un investimento così come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

ARTICOLO 6**Rimpatrio del Capitale e del Profitto**

- 1) Ciascuno Stato Contraente garantirà, senza indebito ritardo e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali il trasferimento in valuta convertibile dei:
- (a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizio tecnico, interesse o altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente;
 - (b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente;
 - (c) fondi per il rimborso di prestiti;
 - (d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato Contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti nazionali.
- 2) Senza limitare la natura generale dell'Articolo 3 del presente Accordo gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare, sui trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da un qualsiasi Paese terzo.
- 3) Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati secondo i tassi di cambio ufficiali

concordati col Fondo Monetario Internazionale o, nel caso in cui tali tassi non esistono, con i tassi di cambio ufficiali per i Diritti speciali di Prelievo o Dollari statunitensi o qualsiasi altro tipo di valuta convertibile per la quale si sia convenuto da parte degli Stati Contraenti.

4) Tuttavia, tali summenzionati trasferimenti dovranno essere soggetti a ragionevoli procedure regolamentari che di volta in volta saranno in vigore nel paese ospite e analogamente saranno soggetti al diritto del suo Governo di imporre ragionevoli restrizioni per periodi temporanei al fine di far fronte a situazioni di fondamentale squilibrio economico.

ARTICOLO 7

Surrogazione

Nel caso in cui uno Stato Contraente abbia concesso garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente ed effettuato il pagamento a tale investitore secondo la garanzia, l'altro Stato Contraente riconoscerà il trasferimento del diritto di tale investitore al primo menzionato Stato Contraente e la surrogazione di quello non eccederà i diritti originali di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare allo Stato Contraente in virtù di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6.

ARTICOLO 8**Composizione delle controversie sugli investimenti**

1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato Contraente e un investitore dell'altro Stato Contraente concernenti un investimento di quell'investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato Contraente saranno, se possibile, composte amichevolmente.

2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro 6 mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la disputa a:

(a) la corte competente dello Stato contraente per una decisione;

ovvero

(b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato secondo le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 Marzo 1965 o del Regolamento sulle facilitazioni supplementari ivi citato. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuerà in conformità alle Regole in materia di Arbitrato del Diritto Commerciale Internazionale della Commissione delle Nazioni Unite del 1976.

3) Nessun Stato Contraente perseguirà tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato finché le procedure non siano state concluse e uno Stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie tra Stati Contraenti

1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso dei canali diplomatici.

2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti informa per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta di uno degli Stati Contraenti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3) Il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Stato Contraente dovrà designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovrà agire in qualità di Presidente (qui di seguito denominato Presidente).

Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4) Se entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo una delle due Parti non avrà ancora designato il suo arbitro o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, si può formulare una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse un cittadino di uno dei due Stati Contraenti, ovvero se gli è impossibile esercitare detta funzione, il Vice Presidente sarà invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice Presidente sia un cittadino di uno dei due Stati Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti sarà invitato ad effettuare la nomina.

5) Il Tribunale arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sarà vincolante. Ogni Stato Contraente sosterrà i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali. Il costo del Presidente e i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale arbitrale determinerà la propria procedura.

ARTICOLO 10

Relazioni tra gli Stati Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.

ARTICOLO 11**Applicazione di altre norme**

1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro accordo internazionale, di cui entrambi gli Stati Membri siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedirà ad uno dei due Stati Contraenti o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato investimenti nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano più favorevoli al proprio caso.

2) Qualora il trattamento da accordare da parte di uno Stato Contraente ad investitori di un altro Stato Contraente, secondo le sue leggi e i suoi regolamenti od altre specifiche disposizioni o contratti, sia più favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 12**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore all'ultima data in cui ognuno dei due Stati Contraenti notificherà all'altro che i suoi adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati soddisfatti.

ARTICOLO 13**Durata e Scadenza**

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 20 anni e continuerà a restare in vigore per un analogo periodo o periodi di tempo a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.


In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'1 al 12 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Redatto in duplice copia a Roma il 17 Dicembre 1987
corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4-1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo dello
Stato del Kuwait



Per il Governo della
Repubblica Italiana



P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait relativo alla promozione e alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno, inoltre, concordato le seguenti disposizioni che debbono essere considerate come una parte integrante del detto Accordo.

Per casi specifici al di là del fine del presente Accordo, entrambe le Parti concordano sulla possibilità di consultazioni bilaterali qualora gli interessi predominanti degli investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunità di applicare i principi o le disposizioni del presente Accordo.

1. In relazione all'articolo 3:

- (a) A tutte le attività implicanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e secondarie, energia, combustibili e mezzi di produzione e operazioni di ogni tipo si garantirà un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività connesse agli investimenti effettuati dai cittadini dello Stato ospite o degli investitori di paesi terzi qualunque sia quello più favorevole. Non ci sarà alcun impedimento al normale svolgersi di tali attività, purchè esse siano svolte in

- conformità con le leggi e i regolamenti del paese ospite e in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
- (b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti sarà accordato il sostegno adeguato per lo svolgimento delle loro attività professionali.
- (c) Gli Stati contraenti faciliteranno, alla luce dei loro ordinamenti giuridici nazionali, l'emissione di visti d'entrata e di autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente connessi con un investimento nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente.

2. In relazione all'Articolo 5:

Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni misura di esproprio, nazionalizzazione od altre misure analoghe come il congelamento dei beni relativi agli investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente.

3. In relazione agli Articoli 4,5 e 6:

- (a) Il termine "senza indebito ritardo" nell'ambito del significato degli Articoli 4, 5 e 6 si ritiene sia rispettato se si effettua un rimpatrio entro tale periodo come è generalmente richiesto secondo la prassi finanziaria internazionale e non più oltre, comunque, di tre mesi.

- b) Le remunerazioni di capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario.
- (c) Gli Stati Contraenti concordano sul fatto che le possibili procedure menzionate nel paragrafo 4 dell'articolo 6 saranno applicate in buona fede e sul fatto che il periodo di restrizione sarà, comunque, strettamente limitato al tempo necessario a fronteggiare situazioni di fondamentale squilibrio economico.

4. In relazione all'Articolo 8:

Per quanto riguarda l'arbitrato ai sensi del paragrafo (2) dell'Articolo 8 che sarà condotto in conformità alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite di diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue:

- (a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ogni parte sceglierà un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato.

Se le nomine non saranno effettuate entro il periodo di tempo sovramenzionato, ciascuna delle due parti potrà invitare il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare le nomine richieste entro due mesi.

- (b) Il Tribunale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti coinvolte nella controversia, e sarà fatta rispettare dalle due parti alla controversia in conformità con gli ordinamenti giuridici nazionali.
- (c) La decisione di Arbitrato sarà presa in conformità con gli ordinamenti nazionali ivi incluse le norme relative ai conflitti dello Stato Contraente che accetta gli investimenti e in conformità con le disposizioni del presente Accordo così come con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e adottati da entrambi gli Stati Contraenti.
- (d) Ogni parte della disputa sosterrà l'onere relativo del proprio arbitro e della sua consulenza durante le procedure di arbitrato. L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte eguale da entrambe le parti alla controversia.

Redatto in duplice copia a Roma il 17 Dicembre 1987


corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo dello
Stato del Kuwait

COPIA DEL DOCUMENTO

Per il Governo della
Repubblica Italiana



A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE STATE OF KUWAIT
FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Kuwait (hereinafter collectively referred to as the Contracting States and each referred to as Contracting Party or Contracting State).

Desiring to create favourable conditions for greater economic co-operation between them, and in particular for investments by investors of one Contracting State in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection under international agreements of such investments will be conducive to the stimulation of business initiative and will increase prosperity in both Contracting States.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement

(1) The term "investment" shall comprise every kind of asset invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or juridical person including the Government of a Contracting State, in the territory and maritime zones of the other Contracting State, in accordance with the laws and the regulations of that State. Without restricting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include:

- (a) movable and immovable property as well as any other property rights in rem such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;
- (b) shares, stocks and debentures of companies, or other rights or interests in such companies, and government issued securities;
- (c) claims to money, or to any performance having economic value associated with an investment;
- (d) copyrights, trademarks, patents, industrial designs, and other industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names, and goodwill;

(e) any right conferred by law or contract, and any licences and permits pursuant to law, including the right to search for, extract, and exploit natural resources.

(2) The term "investor" shall mean any natural or juridical person, including the Government of a Contracting State who invests in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

(3) The term "natural person" shall mean, with respect to either Contracting State, a natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

(4) The term "juridical person" shall mean, with respect to either Contracting State, any entity established in accordance with, and recognized as a juridical person by the law of the State: such as public institutions, corporations, authorities, foundations, private companies, firms, establishments and organisations, irrespective of whether their liabilities are limited or otherwise.

(5) The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, share dividends, royalties or fees.

(6) "Maritime zones" mean the marine and submarine zones

over which the Contracting States exercise, under international law, sovereignty, sovereign rights and/or jurisdiction.

ARTICLE 2

Promotion and Protection of Investments

(1) Each Contracting State shall encourage investors of the other Contracting State to make investments in its territory and maritime zones and, in exercise of powers conferred by its laws, shall admit such investments.

(2) Each Contracting State shall at all times ensure fair and equitable treatment to the investments of investors of the other Contracting State. Each Contracting State shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory and maritime zones of investors of the other Contracting State shall not in any way be subjected to, or impaired by, unreasonable or discriminatory measures.

(3) If necessary, the Contracting States shall periodically consult between themselves concerning investment opportunities within the territories and maritime zones of each other in various sectors of the economy, to determine where investments from one Contracting State into the other may be most beneficial, in the interest of both Contracting States.

ARTICLE 3**Most Favoured Nation Provisions**

(1) Each Contracting State shall in its territory and maritime zones accord investments and returns of investors of the other Contracting State treatment not less favourable than that which it accords to investments and returns of its own investors, or to investments and returns of investors of any Third State, whichever is the most favourable.

(2) Each Contracting State shall in its territory and maritime zones accord investors of the other Contracting State, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, treatment not less favourable than that which it accords to its own investors, or to investors of any Third State, whichever is the most favourable.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a Third State by either Contracting State based on the membership of that Contracting State in a Customs Union, Common Market, Free Trade zone, regional or sub-regional arrangement, economic multilateral international Agreement, or based on an Agreement concluded between that Contracting State and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

ARTICLE 4

Compensation for Damage or Loss

(1) When investments by investors of either Contracting State suffer loss owing to war, other armed conflict, a state of national emergency, or other similar events in the territory and maritime zones of the other Contracting State, they shall receive just and adequate compensation for the loss sustained. Resultant payments shall be freely transferable without undue delay.

(2) Investors of either Contracting State shall enjoy, in respect to the matters provided for in this Article of this Agreement, the same treatment accorded to nationals of such Contracting State and, in any case, not less favourable than that accorded to investors of any Third State.

ARTICLE 5

Nationalization or Expropriation

(1) (i) Investments of either Contracting State, or any of its natural or juridical persons, shall not be subject to any measures limiting the right of ownership, possession, control, or enjoyment of these investments, whether permanent or temporary, except for the specific provisions of the laws in force and the order issued by a competent court.

- (ii) Investments of either Contracting State or any of its natural or juridical persons shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation, in the territory and maritime zones of the either Contracting State, except for a public purpose in the national interest of that State, for prompt, adequate and just compensation, and on condition that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with due process of law.
- (iii) Such compensation shall be computed on the basis of the fair market value of the investment immediately prior to the point of the time when the decision for nationalization or expropriation was announced or became publicly known and shall be determined in accordance with the recognized principles of valuation, such as market value. Where the market value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined on equitable principles taking into account, inter alia, the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, goodwill and other relevant factors. The compensation shall include interest at the current six month LIBOR rate of interest, from the date of nationalization or expropriation until the date

of payment. The determination of the compensation, in the absence of agreement being reached between the investors and the host State, shall be referred to the settlement procedures in accordance with Article 8 of this Agreement. The compensation finally determined shall be promptly paid and allowed to be repatriated.

- (iv) Where a Contracting State nationalizes or expropriates the investment of a juridical person which is established or licenced, under the law in force, in its territory and maritime zones, and in which the other Contracting State or any of its natural or juridical persons owns shares, stocks, debentures or other rights or interests, it shall ensure that prompt, adequate, and just compensation is received and allowed to be repatriated. Such compensation shall be determined on the basis of the recognized principles of valuation, such as the market value of the shares immediately prior to the point of time when the decision for nationalization or expropriation was announced or became publicly known. The compensation shall include interest at the current six month LIBOR rate of interest from the date of nationalization or expropriation until the date of payment.

- (2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall

also apply to the current income from an investment as well as, in the event of liquidation, to the proceeds from the liquidation.

ARTICLE 6

Repatriation of Capital and Returns

(1) Each Contracting State shall guarantee, without undue delay and after the performance of all fiscal obligations the transfer in any convertible currency of:

- (a) the net profits, dividends, royalties, technical assistance and technical service fees, interest and other current income, accruing from any investment by an investor of the other Contracting State;
- (b) the proceeds accruing from the total or partial sale or total or partial liquidation of any investment made by an investor of the Contracting State;
- (c) funds in repayment of borrowings;
- (d) the earnings of nationals of the other Contracting State deriving from their work and service in connection with an investment in its territory and maritime zones, in accordance with its national laws and regulations.

(2) Without restricting the generality of Article (3) of this Agreement, the Contracting States undertake to accord to transfers referred to in paragraph (1) of this Article a treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any Third State.

(3) For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be determined in accordance with the official rates agreed with the International Monetary Fund or, where such rates do not exist, with the official exchange rates for Special Drawing Rights or the United States Dollar, or any other convertible currency agreed upon by the Contracting States.

(4) Such transfers as above shall, however, be subject to such reasonable regulatory procedures as shall, from time to time, be in force in the host State and shall likewise be subject to the right of its government to impose reasonable restrictions for temporary periods to meet situations of fundamental economic disequilibrium.

ARTICLE 7

Subrogation

In case one Contracting State has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory and maritime zones of the other Contracting State, and has made payment

to such investor under said guarantee, the other Contracting State shall recognize the transfer of the right of such investor to the first mentioned Contracting State, and the subrogation of that State shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting State by virtue of such subrogation Articles (4),(5) and (6), shall apply respectively.

ARTICLE 8

Settlement of Investment Disputes

(1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalization or similar measures, between one Contracting State and an investor of the other Contracting State concerning an investment of that investor in the territory and maritime zones of the former Contracting State shall, if possible, be settled amicably.

(2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may :

(a) submit the dispute to the competent court of the Contracting State for decision;

or

(b) initiate proceedings for conciliation or arbitration, in accordance with the provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18th March, 1965, or the Additional Facility Rules thereof. In the event of neither of these procedures being applicable, the arbitration shall take place in accordance with the United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules of 1976 (UNCITRAL).

3) Neither Contracting State shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting State has failed to abide by, or to comply with, the award rendered by the Arbitral Tribunal.

ARTICLE 9

Settlement of Disputes between Contracting States

(1) Disputes between the Contracting States concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both States through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be so settled within three months from the date on which either Contracting State

informs in writing the other State, they shall, upon the request of either Contracting State, be submitted to an ad hoc Arbitral Tribunal, in accordance with the provisions of this Article.

(3) The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way. Within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting State shall appoint one member of the Tribunal. The two members shall then select a national of a third State who shall act as Chairman (hereinafter referred to as the Chairman).

The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

(4) If, within the periods specified in paragraph (3) of this Article, either Party shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he happens to be a national of either Contracting State, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting State, or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority, who is not a national of either Contracting State, shall be invited to make the appointment.

(5) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting State shall bear the cost of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting States. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 10

Relations between Contracting States

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the Contracting States.

ARTICLE 11

Application of Other Rules

(1) Where a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting States are Parties, or general international law, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting State, or any of its natural or juridical persons who owns investments in the territory and maritime zones of the other Contracting State, from taking advantage of whichever rules are more favourable to his case.

(2) If the treatment to be accorded by one Contracting State to investors of the other Contracting State, in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts, is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

ARTICLE 12

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the latter date on which either Contracting State notifies the other that its constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

ARTICLE 13

Duration and Termination

(1) This Agreement shall remain in force for a period of twenty years, and shall continue in force thereafter for another similar period, or periods, unless denounced in writing by either Contracting State one year before its expiration.

(2) In respect to investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles (1) to (12) shall continue to be effective for a


further period of fifteen years from the date of termination of the present Agreement.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.


Done in duplicate at Rome on the 17th of December 1987, corresponding to the 26 Rabie Al Akhar 4-1408 H in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergency, the English text shall prevail.

For the Government of
the State of Kuwait

A stylized signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop at the end, positioned above a dotted line.

For the Government of
the Republic of Italy

A cursive signature in black ink, written over a dotted line.

P R O T O C O L

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Kuwait concerning the Promotion and Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions, which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

For individual cases beyond the aim of the present Agreement, both Parties agree on the possibility of bilateral consultations, when predominant interests by investors of one of the Contracting States suggest the opportunity of applying the principles or the provisions of the present Agreement.

1. With respect to Article (3) :

(a) All activities involving the purchase, sale, and transport of raw and secondary materials, energy, fuels, and means of production, and operations of all types shall be accorded treatment not less favourable than that accorded to the investment-related activities carried out by the nationals of the host State, or

third-State investors, whichever is the most favourable. There shall be no impediment to the normal exercise of such activities, provided they are carried out in accordance with the laws and regulations of the host State, and in observance of the provisions of this Agreement.

- (b) Nationals authorized to work in the territory and maritime zones of one of the Contracting States shall be accorded the appropriate support for the exercise of their professional activities.
- (c) The Contracting States shall facilitate in the light of their domestic laws the issuance of entry visas and authorizations pertaining to the stay, work, and travel of the nationals of one Contracting State pursuant to an investment in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

2. **With respect to Article (5) :**

The provisions of this Article shall apply to any measure of expropriation, nationalization, or other similar measures, such as freezing of assets concerning investments made by investors of the other Contracting State.

3. With respect to Articles (4), (5) and (6) :

- (a) The term "without undue delay", within the meaning of Articles (4),(5) and (6), is deemed to be fulfilled if a repatriation is made within such period as is normally required according to international financial custom and not later, in any case, than three months.
- (b) Invested returns shall enjoy the same facilities and protection as the original investment.
- (c) The Contracting States agree that the eventual procedures mentioned in paragraph (4) of Article (6) shall be implemented in good faith and that the restriction period shall, however, be strictly limited to the time necessary to meet situations of fundamental economic disequilibrium.

4. With respect to Article (8):

Regarding the arbitration under paragraph (2) of Article (8) which is to be conducted in accordance with the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the Arbitral Tribunal shall be established as follows:

- a) The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators. Each party shall select an arbitrator.

These two arbitrators shall appoint by mutual agreement a Chairman, who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting States. The arbitrators shall be appointed within two months from the date when one of the parties to the dispute informed the other of its intention to submit the dispute to arbitration.

If the appointments are not made within the period mentioned above, either party may invite the Chairman of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce to make the required appointment within two months.


- b) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Its award shall be final and binding on both parties to the dispute, and shall be enforced by both parties to the dispute in accordance with their domestic laws.
- c) The Arbitral Award shall be made in accordance with the domestic laws, including the rules of conflict of the Contracting State which accepts investments, and in accordance with the provisions of this Agreement, as well as with the principles of international law generally recognized and adopted by both Contracting States.
- d) Each party to the dispute shall bear the cost of its own arbitrator and of its counsel in the arbitration

proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs of the Arbitral Tribunal shall be borne in equal parts by both parties to the dispute.


Done in duplicate at Rome on the 17th of December 1987, corresponding to 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of divergency, the English text shall prevail.

For the Government of
the State of Kuwait



For the Government
of the Republic of Italy



COPIA

